

**ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 701 DEL 27 DICEMBRE 2011**

**CONVENZIONE INERENTE LA RESIDENZA ASSISTENZIALE FLESSIBILE DI TIPO A) PER DISABILI SITA IN DOMODOSSOLA, PIAZZA ORSI MOSE'**

**TRA**

- l'A.S.L. V.C.O. (di seguito denominata semplicemente A.S.L.), con sede ad Omegna in via Mazzini 117 n° codice fiscale 00634880033, legalmente rappresentata, per il presente atto, dal Direttore del Distretto dr. Romano Ferrari, su delega del Commissario dr. Corrado Cattrini;

**E**

- l'Ente Gestore dei Servizi Sociali C.I.S.S. – Zona Ossola (di seguito denominato semplicemente E.G.) con sede a Pallanzeno, in via Dei Caduti 1, n° codice fiscale 01606830030 legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore dr. Rino Bisca;

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accREDITamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il presidio socio-sanitario Residenza Assistenziale Flessibile di tipo A) per disabili, ubicata in Domodossola, piazza Orsi Mosè (VB), sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 77 del 20.10.2004, adottata dal Direttore del Distretto di Domodossola è autorizzato al funzionamento:
  - o per n° 10 posti /posti letto con i requisiti del regime definitivo per soggetti disabili;
- il predetto presidio socio-sanitario è stato accreditato per i posti letto di tipologia sopra specificati con Deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 30.12.2010;
- l'A.S.L. intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Tutto ciò premesso:


**SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1  
Premesse**

1. La presente convenzione viene stipulata in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25 -12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente convenzione.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2  
Oggetto**

1. L'A.S.L. si avvale del presidio socio-sanitario R.A.F. di tipo A) per disabili, con sede in Domodossola (VB), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni

   
- 1 -

di assistenza diurna/residenziale socio/sanitaria - sanitaria integrata a favore della seguente tipologia di utenza:

- n° 10 disabili con le caratteristiche individuate dalla D.G.R. 22.12.1997 n. 230-23699 per la R.A.F. di tipo A);
2. Dei n.10 posti suindicati almeno uno può essere destinato, previa opportuna regolamentazione da parte dell'E.G., d'intesa con il Distretto di Domodossola:
- a casi di provvisoria accoglienza di utenti il cui nucleo familiare si trovi nella temporanea impossibilità di assisterli, al fine di prevenirne l'istituzionalizzazione definitiva nel presidio oggetto della presente convenzione ovvero in altre residenze
  - a casi di temporanea accoglienza di utenti in vista di un eventuale successivo inserimento definitivo, al fine di ridurre le difficoltà connesse all'inserimento medesimo
  - per brevi periodi di temporanea accoglienza di utenti al fine di consentire al loro nucleo familiare la disponibilità di un periodo di libertà dall'onere di assisterli ed al fine di ridurre il numero dei casi nei quali è richiesta l'istituzionalizzazione.
4. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
5. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente convenzione.

### **Art. 3** **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste dell'ASL VCO e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo
4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL VCO può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL VCO può, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente convenzione s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

#### **Art. 4 Procedure di accoglienza**

1. La competenza ai fini dell'ammissione degli ospiti nella struttura è assegnata all'Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale istituita presso l'ASL VCO

2. L'U.M.V.D. dovrà predisporre, per ogni persona da inserire nella struttura, l'istruttoria e svolgere gli adempimenti necessari ad accertare i requisiti per poter fruire dell'inserimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'U.M.V.D. in sede di valutazione stabilirà il grado di intensità nell'intervento necessario per ogni singolo utente e per la rimodulazione conseguente della retta con riferimento ai modelli incrementali come definiti dalla D.G.R. 51/2003.

3. Il Presidio si impegna a mantenere aggiornata la documentazione relativa ai requisiti posseduti dagli assistiti al fine di permettere all'ASL VCO gli accertamenti e le verifiche necessarie, nonché a comunicare le eventuali dimissioni, anche temporanee, ed i decessi.

4. Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura sarà compito del Presidio contattare il medico curante o, in caso di urgenza, contattare il presidio ospedaliero. Del ricovero il Presidio darà comunicazione tempestiva all' A.S.L. competente.

#### **Art. 5 Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL., Comuni), è determinata in €. 144,94 (centoquarantatquattro/94) giornaliero/pro-capite ed è ripartita nel modo seguente:

- quota sanitaria pari ad €. 101,46 (centouno/46)
- quota assistenziale pari ad €.43,48 (quarantatre/48)

2. Il pagamento degli importi dovuti viene effettuato, dall'ASL, mensilmente nella misura di 1/12 del costo sostenuto nell'anno precedente, dietro apposita richiesta dell'E.G. Ogni quattro mesi l'E.G. provvederà a richiedere il saldo del credito vantato corredando tale richiesta di idonea e dettagliata documentazione giustificativa dell'attività svolta nel quadrimestre di riferimento.

Ai fini del pagamento la quota sanitaria sarà riconosciuta soltanto per i periodi di effettivo inserimento.

Per quanto riguarda le assenze dell'ospite dalla struttura esse vanno motivate e giustificate dall'interessato e/o dai suoi familiari, pena la dimissione dal servizio.

Per giornate di assenza si intende il non aver trascorso la notte presso la R.A.F. (a titolo esemplificativo si chiarisce che l'assenza da venerdì con rientro alla domenica è fatta pari a due giorni di assenza)

Al fine di prevenire gli effetti negativi dell'istituzionalizzazione permanente si favoriranno, ove possibili, temporanei rientri presso il nucleo familiare o analoghi

Ai fini del riconoscimento da parte dell'ASL delle prestazioni erogate non si considerano assenze inferiori a tre giorni in un mese per ciascun utente. Analogamente, oltre il terzo giorno, l'ASL riconoscerà un importo pari a due terzi della retta sanitaria giornaliera sino ad un massimale complessivo, riferito a tutti gli utenti, di 300 giorni di assenza.

Tale massimale non è comprensivo delle assenze derivanti da ricovero ospedaliero.

Nel caso di svolgimento, a cura del personale della struttura, di attività esterne, anche con pernottamento, l'utente è a tutti gli affetti considerato in carico alla struttura.

Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a ricovero ospedaliero è riconosciuto un importo pari ai due terzi della retta sanitaria giornaliera, senza limitazione temporale, qualora gli utenti necessitino di un adeguato intervento educativo e/o assistenziale da parte degli operatori.

**3.** I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo

**4.** I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente convenzione, fermo restando al precedente punto 4.

**5.** E' fatta salva la facoltà dell'ASL VCO di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente convenzione.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.**

**1.** Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL VCO circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

**1 bis.** Il presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale

**2.** Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'ASL VCO e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'ASL VCO, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del fascicolo sanitario e sociale.

**3.** Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL VCO, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del presidio o con il titolare

dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del presidio o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'ASL VCO e più in particolare :

- o a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'ASL VCO. La stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'ASL VCO.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale continua 24 ore su 24 in caso di ricovero ospedaliero, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL riconosce al Presidio il costo orario di un operatore OSS per le ore effettivamente necessarie, con le percentuali previste dalla D.G.R. 51/2003 rapportate alla gravità del paziente

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio.

7. L' A.S.L. si impegna a fornire direttamente i presidi sanitari, con particolare riguardo ai prodotti di cui all'allegato 2 del vigente nomenclatore Tariffario degli ausili e delle protesi. L'Azienda si impegna altresì a fornire, attraverso la S.C. Farmacia Ospedaliera, i prodotti farmaceutici inseriti nel prontuario terapeutico approvato con delibera del Commissario n. 966 del 30/12/1999 e s.m.i. nonché i prodotti parafarmaceutici.

Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'ASL territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'ASL VCO, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'ASL a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento del Presidio definisce la retta giornaliera a carico del soggetto disabile nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore al 100% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso

#### **Art. 7**

#### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'ASL s'impegna a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009

#### **Art. 8**

#### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente convenzione le scadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'ASL VCO, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente convenzione.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL VCO, in qualità di contraente la presente convenzione, potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. La convenzione è, altresì, automaticamente risolta in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

#### **Art. 9 Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo delle parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Il predetto Collegio sarà composto da un rappresentante della ASL VCO, da un rappresentante del C.I.S.S. e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti o, in caso di dissenso, nominato dal Presidente del Tribunale stesso.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

#### **Art. 10 Durata**

1. La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2012 al 31.12.2012 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. La convenzione viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nella convenzione, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del convenzione stipulato fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 3 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

#### **ART. 11 Spese di convenzione**

1. La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, esente dall'applicazione del bollo ai sensi p. 16 della Tab. B) allegata a DPR 642/72, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrata solo in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Domodossola li \_\_\_\_\_

**PER IL PRESIDIO**

\_\_\_\_\_

**PER L'A.S.L.**

\_\_\_\_\_